II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

| COMITATO DEI NOVE: | |
|--|----|
| Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Esame emendamenti C. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777 A/R | 29 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 ed abb./A (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) | 29 |
| SEDE LEGISLATIVA: | |
| Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini (<i>Discussione e rinvio</i>) | 31 |
| ALLEGATO (Emendamenti approvati in linea di principio) | 33 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Atto n. 405 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio) | 32 |
| AVVERTENZA | 32 |

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 aprile 2017.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.

Esame emendamenti C. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777 A/R.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 ed abb./A.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Giu-

liani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ed esaminare il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati, delle proposte di legge C 2305, C. 73, C. 111, C. 2566, C. 2827, C. 3166/A, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Rammenta che il testo, esaminato in sede referente dalla IX Commissione, è stato rinviato in Commissione a seguito di deliberazione dell'Assemblea del 19 ottobre 2016, in considerazione dell'assenza del parere della V Commissione (in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo).

Segnala che nel nuovo testo, dopo aver individuato, all'articolo 1, l'oggetto del provvedimento nella promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane e ricreative, sia per lo sviluppo dell'attività turistica, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, l'articolo 2 prevede la definizione e classificazione delle ciclovie, nonché quelle di via verde ciclabile, sentiero ciclabile o percorso natura, strada senza traffico, strada a basso traffico e strada 30 (urbana ed extraurbana). L'articolo 3 prevede l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Piano generale della mobilità ciclistica, che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, mentre l'articolo 4 definisce la Rete ciclabile nazionale « Bicitalia ». L'articolo 5 prevede l'istituzione, con regolamento di organizzazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988), presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica, mentre gli articoli 6, 7 ed 8 intervengono in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali. Sono previste disposizioni particolari per i comuni (articolo 9), disponendo che prevedano, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane, e, ove presenti, di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio.

Rammenta che l'articolo 10 disciplina le ciclovie di complemento. L'articolo 11 modifica il comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, introducendo tra i principi generali cui si ispirano le norme del codice il riferimento alla mobilità sostenibile e tra le finalità la promozione dell'uso dei velocipedi. L'articolo 12 reca disposizioni finanziarie, mentre gli articoli 13 (Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile) e 14 (sponsorizzazioni e donazioni) sono stati soppressi.

Rileva, infine, che l'articolo 15 prevede la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione al Parlamento sulla mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativa allo stato di attuazione della legge nonché della legge n. 366 del 1998, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, da pubblicare anche sul sito web del medesimo Ministero, con dati in un formato di tipo aperto.

Ciò premesso, non ravvisando profili di stretta competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 26 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.

C. 2962 Verini.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in oggetto, rinviata nella seduta del 20 aprile scorso.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati. Fa, quindi, presente che sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti al testo base (vedi allegato). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Considerato che in sede legislativa i pareri delle predette Commissioni hanno carattere vincolante e considerata la necessità di evitare che le Commissioni in sede legislativa trasmettano alle competenti Commissioni per i prescritti pareri anche gli emendamenti destinati con ogni probabilità ad essere respinti, la prassi, per ragioni di economia procedimentale, ha individuato nelle votazioni in linea di principio una modalità di selezione degli emendamenti da trasmettere alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei pareri.

Rammenta che le votazioni in linea di principio sono mere deliberazioni di natura orientativa, sostanzialmente volte ad appurare l'esistenza o meno di una volontà della Commissione di richiedere quei pareri alla cui positiva espressione è condizionata l'approvazione degli emendamenti interessati. Se l'emendamento votato in linea di principio risulta respinto, la deliberazione ha il valore sostanziale di reiezione definitiva della proposta emendativa e l'emendamento non deve essere trasmesso al parere della competente Commissione; se l'emendamento risulta invece approvato, la deliberazione della Commissione ha solo valore procedurale, poiché l'approvazione in linea di principio rappresenta la condizione per la trasmissione della richiesta di parere. Una volta acquisito il parere della Commissione filtro, la Commissione in sede legislativa deve procedere ad una seconda votazione avente carattere definitivo.

Franco VAZIO (PD), relatore, raccomanda l'approvazione delle proposte emendative del relatore 1.5, 1.4, 1.3 e 1.6.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sulle proposte emendative del relatore 1.5, 1.4, 1.3 e 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, in linea di principio, gli emendamenti del relatore 1.5, 1.4, 1.3 e 1.6 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che le proposte emendative testé approvate in linea di principio saranno trasmesse alle Commissioni I, V e XI per l'espressione del parere di competenza. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale.

Atto n. 405.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 20 aprile scorso.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, nessuno chiedendo di intervenire,

rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini.

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

« 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. ».

Conseguentemente aggiungere dopo il comma 3 il seguente comma:

« 3-bis. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del Giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro ».

1. 5. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire la parola: opportune con la parola: eventuali.

1. 4. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374 con le parole: Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

1. 3. Il Relatore.

Al comma 6, sostituire le parole: in servizio presso gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto con le parole: in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto.

1. 6. Il Relatore.